

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1343-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1996

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica
col Ministro delle finanze
col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
col Ministro della sanità
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione, stipulata con la Svizzera, relativa alla cooperazione reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo.

Con essa si prevedono interventi in ciascuno dei due territori mediante squadre di soccorso particolarmente formate per la lotta agli incendi, alle contaminazioni radioattive e chimiche e per i soccorsi di emergenza e di salvataggio. Per consentire la rapidità degli interventi saranno agevolate le procedure di passaggio alle frontiere di uomini e mezzi, come pure saranno autorizzati atterraggi e decolli di aeromobili anche al di fuori degli aeroporti.

Le spese delle operazioni di soccorso sono a carico dello Stato offerente mentre il vitto e l'alloggio degli uomini impegnati so-

no a carico dello Stato richiedente, come pure il risarcimento dei danni eventualmente derivanti dalle operazioni.

Sono previsti continui contatti e scambi di dati e informazioni, organizzazione di seminari e riunioni annuali di esperti delle due parti. Nessun onere immediato è previsto, data l'imprevedibilità del verificarsi delle catastrofi, ma nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria alla rubrica dell'Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile.

Data l'evidente utilità di regolamentare questa ipotesi di collaborazione con un paese confinante, si raccomanda la sollecita approvazione del presente disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

5 novembre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

29 ottobre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in

conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, rubrica Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, è istituito apposito capitolo «per memoria» con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

